REGOLAMENTO (CEE) N. 266/70 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1970

che diminuisce l'importo di compensazione applicabile nel settore dello zucchero ad alcune esportazioni francesi verso i paesi terzi ed integra il regolamento (CEE) n. 1669/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (2), stabilisce che l'importo di compensazione, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1669/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2564/69 (4), applicabile alle esportazioni per le quali l'esportatore dimostra che le stesse hanno formato oggetto di un contratto stipulato anteriormente all'11 agosto 1969 e per il quale la restituzione è stata fissata in anticipo prima di tale data, contratto in cui il prezzo di vendita è espresso in franchi francesi, deve essere diminuito negli scambi con i paesi terzi ; che le ripercussioni che può avere sui suddetti contratti l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1669/69 sono evitate se è ristabilita la situazione che prevaleva prima della svalutazione ; che, a tal fine, l'importo di compensazione deve essere ridotto al livello dell'adeguamento operato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5) ;

considerando che, per motivi identici a quelli indicati nel regolamento (CEE) n. 1669/69, risulta necessario applicare in Francia il coefficiente 0,8889 all'ammontare fissato nell'articolo unico del regolamento (CEE) n. 2562/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, che fissa, per la campagna saccarifera 1969/1970, l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione (6) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69 di cui è diminuito l'importo di compensazione per le esportazioni verso tutti i paesi terzi di tutti i prodotti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1669/69, è uguale al suddetto importo di compensazione diminuito dell'importo dell'adattamento della restituzione fissata in anticipo effettuato secondo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1134/68.

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1669/69 è aggiunto il seguente comma :

« 9. L'importo di cui all'articolo unico del regolamento (CEE) n. 2562/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, che fissa, per la campagna saccarifera 1969/1970, l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli effetti dell'articolo 1 decorrono dall'11 agosto 1969, quelli dell'articolo 2 decorrono dal 12 gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 4.
(4) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 15.
(5) GU n. L 188 del 1º. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 13.